COMMISSIONE VIII

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

6.

SEDUTA DI VENERDÌ 17 NOVEMBRE 1972

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GUI**

INDICE

PAG.

Missione e sostituzioni:

PRESIDENTE 45

Proposta di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Senatori PIERACCINI ed altri; Senatori FALCUCCI FRANCA ed altri: Istituzione di una seconda università statale in Roma (*Approvata in un testo unificato dalle Commissioni riunite VII e VIII del Senato*) (711) 45

PRESIDENTE 45, 46, 47

BIASINI, *Relatore* 46

CAIAZZA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 46

SPITELLA 45

Votazione segreta:

PRESIDENTE 48

La seduta comincia alle 9,55.

RAUSA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Missione e sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Mitterdorfer è in missione.

Comunico altresì che i deputati Pegoraro, Verasco, Salvi, Columbu e Truzzi sostituiscono rispettivamente i deputati Benedetti, Bini, Lettieri, Masullo e Reale Giuseppe.

Seguito della discussione della proposta di legge senatori Pieraccini ed altri; Falcucci Franca ed altri: Istituzione di una seconda università statale in Roma *(Approvata in un testo unificato dalle Commissioni riunite VII e VIII del Senato)* (711).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Pieraccini ed altri e dei senatori Falcucci Franca ed altri: « Istituzione di una seconda Università statale in Roma », già approvata in un testo unificato dalle Commissioni riunite VII e VIII del Senato, nella seduta del 3 agosto 1972.

Come i colleghi ricordano è ancora aperta la discussione sulle linee generali.

SPITELLA. È evidente che sono stati tenuti ben presenti i pro e i contro delle due soluzioni che sono state prospettate nel corso della discussione. Ci rendiamo conto che esistono dei rischi nelle due soluzioni, però nello stesso tempo siamo tutti intenzionati a cercare la strada più rapida per la definitiva soluzione del problema.

La Commissione è unanime nel ritenere che è assolutamente indispensabile far presto

nella realizzazione della seconda Università statale in Roma.

Credo che, sia pure tenendo conto delle argomentazioni che sono state prospettate in un senso e nell'altro e dello stato d'animo che si è creato per la complessità del problema, la soluzione più semplice e che nello stesso tempo ci dà la maggiore garanzia, sia quella di approvare il testo della proposta di legge nella formulazione che ci è pervenuta dall'altro ramo del Parlamento.

Perché, se è vero che il riferimento alla legge per la casa ci darebbe delle garanzie di una più sicura procedura, è altresì vero che le resistenze ci saranno lo stesso; il contenzioso si svilupperà in maniera massiccia e quindi le conseguenze di una decisione di questo tipo possono essere anche imprevedibili.

Forse la formula adottata dal Senato, anche tenendo conto delle reazioni dell'opinione pubblica, è quella che incontra minori resistenze: è per questo che mi permetto di suggerire ai colleghi di approvare la proposta di legge nel testo pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

BIASINI, *Relatore*. Vorrei chiarire alcuni aspetti del problema al nostro esame, che sono stati messi a fuoco negli interventi dei colleghi.

L'onorevole Petrucci ha sollevato due obiezioni alla proposta di legge nella formulazione trasmessaci dal Senato. La prima, che è di principio, consiste nell'affermazione che non è raccomandabile una normativa speciale nell'ambito di una serie di norme generali quali sono quelle previste dalla legge n. 865: si tratta di un'osservazione che ha indubbiamente un suo valore e una sua rilevanza ma, trattandosi di una questione di principio, non so se dobbiamo tenerne conto in maniera determinante. La seconda obiezione del collega Petrucci, entrando nel merito del provvedimento, è relativa al problema pratico del possibile contenzioso che potrebbe sorgere dall'approvazione del testo al nostro esame. Al riguardo avevo già accennato nel corso della mia relazione, e ora lo ripeto, che le disposizioni previste dall'articolo 2 del provvedimento sono indubbiamente più accettabili dai lottisti e dai proprietari, in quanto sono ad essi più favorevoli: si tratta infatti di una determinazione del prezzo di esproprio fatta non in modo unico, secondo il valore agricolo medio regionale, ma con riferimento al caso concreto. Tenuto conto di ciò, credo che, per quanto riguarda il contenzioso, potremo avere delle garanzie maggiori approvando il testo così come ci è pervenuto dal Senato, che non un altro che faccia riferimento alla legge n. 865. D'altra parte, il documento dei lottisti, che penso sia stato inviato a tutti i componenti della Commissione e che è stato redatto dopo l'approvazione del provvedimento di legge da parte del Senato, chiede semplicemente quelle garanzie e quelle tutele che sono state previste dall'ordine del giorno approvato al Senato e da quello dei consiglieri comunali di Roma. Essi, cioè, non contestano i principi e la formulazione del provvedimento di legge; e il documento redatto, per quanto non possa considerarsi impegnativo per noi, né ad esso possa attribuirsi alcun valore giuridico, ci conforta indubbiamente, sul piano pratico, ad accogliere il suggerimento testé avanzato dall'onorevole Spitella, di approvare cioè l'articolato così come ci è pervenuto dal Senato.

Da contatti che ho avuto ieri con alcuni colleghi del Senato, ho appreso che non vi è, da parte dei membri dell'altro ramo del Parlamento, alcuna *vis polemica* nei confronti di eventuali modificazioni che volessimo apportare al testo del provvedimento, ma ci sono piuttosto serie preoccupazioni che, in tal caso, non si possa giungere alla approvazione del medesimo entro la data del 31 dicembre di quest'anno, trascorsa la quale verremmo a perdere il finanziamento previsto.

Considerato tutto ciò, sarebbe opportuno approvare il testo nella formulazione pervenutaci dal Senato, tenendo presente che, per quanto riguarda il contenzioso, è ragionevole la speranza che il sistema attualmente previsto risulti meno irto di difficoltà e meno complicato di quello che sarebbe con il richiamo alla legge n. 865, anche perché quest'ultima scarica sull'amministrazione comunale il peso di tutta una serie di procedure; e tale amministrazione sarebbe forse più debole e disarmata rispetto a quanto possiamo esserlo noi attraverso l'applicazione degli articoli del provvedimento nella formulazione trasmessaci dall'altro ramo del Parlamento.

CAIAZZA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è interessato ad una sollecita approvazione della proposta di legge, per evitare di mettere in discussione l'utilizzazione dei 10 miliardi stanziati. Le perplessità che ieri erano emerse hanno richiamato l'attenzione del Governo sulla serietà del

problema che era stato posto; ora, dopo le informazioni e i chiarimenti forniti, soprattutto dall'onorevole Spitella e dall'onorevole relatore, il Governo si dichiara d'accordo per l'approvazione del provvedimento di legge nel testo trasmessoci dal Senato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli nel testo trasmessoci dal Senato. Poiché ad essi non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura.

ART. 1.

È istituita in Roma una seconda Università statale con sede in località Tor Vergata, nell'area a tale scopo destinata dalla variante al piano regolatore generale della città di Roma, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1971.

(*È approvato*).

ART. 2.

I terreni compresi nell'area di cui all'articolo 1 sono espropriati, in favore della seconda Università statale di Roma, ad iniziativa di un comitato tecnico-amministrativo.

Nel termine di quindici giorni dalla data dell'insediamento del comitato tecnico-amministrativo verranno depositate presso la segreteria del comune di Roma le mappe catastali, nelle quali siano indicate le aree da espropriare, con l'elenco dei proprietari iscritti negli atti catastali, e sarà richiesta all'ufficio tecnico erariale la determinazione dell'indennità di espropriazione.

Il sindaco dà notizia al pubblico del deposito degli atti di cui al comma precedente mediante avviso da affiggere nell'albo del comune e da inserire nel Foglio degli annunzi legali della provincia, entro 15 giorni dalla ricezione dei predetti documenti.

Su richiesta del comitato tecnico-amministrativo il prefetto dispone l'occupazione in via di urgenza dei beni di cui al secondo comma per un periodo di tempo non superiore a cinque anni.

Entro sessanta giorni dalla richiesta di cui al secondo comma, l'ufficio tecnico erariale provvede alla determinazione delle indennità di espropriazione e di occupazione delle aree.

L'indennità di espropriazione è determinata in base al valore agricolo di mercato corrispondente alla coltura praticata nel terreno da espropriare all'entrata in vigore della presente legge. Nella determinazione dell'indennità non deve tenersi conto dell'utilizzazione del terreno ai fini dell'edificazione, né degli incrementi di valore derivanti, direttamente o indirettamente, dall'esistenza nella stessa zona di opere o impianti pubblici, nonché dalle previsioni di strumenti urbanistici adottati o approvati.

Nel caso che l'area da espropriare sia coltivata dal proprietario diretto coltivatore l'indennità di espropriazione, determinata ai sensi del precedente comma, è raddoppiata. Nel caso invece che l'espropriazione attenga a terreno coltivato da fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante, costretto ad abbandonare il terreno stesso, ferma restando l'indennità di espropriazione determinata ai sensi del precedente comma in favore del proprietario, dovrà essere corrisposto eguale importo al fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante che coltivi il terreno da almeno un anno prima della approvazione della presente legge. L'indennità è direttamente corrisposta ai suindicati soggetti nei termini previsti per il pagamento dell'indennità di espropriazione.

Per terreni che risultino già edificati con regolare licenza rilasciata prima del 4 gennaio 1971, l'indennità è fissata in base alla somma del valore del terreno determinato a norma del sesto comma del presente articolo e del valore attuale della costruzione, escluso in ogni caso l'incremento di valore di cui al medesimo comma sesto.

Le indennità di occupazione sono determinate nella proporzione di un ventesimo per ciascuna annualità dell'ammontare complessivo delle corrispondenti indennità di espropriazione.

La stima dell'ufficio tecnico erariale ha gli effetti della perizia giudiziaria.

Il comitato tecnico-amministrativo, ricevuta la determinazione dell'indennità di espropriazione dall'ufficio tecnico erariale, trasmette nei quindici giorni successivi gli atti al prefetto il quale adotta il decreto di espropriazione.

Entro trenta giorni dall'iscrizione dell'estratto del decreto di espropriazione nel Foglio degli annunzi legali della provincia, i proprietari possono proporre opposizione alla stima dell'ufficio tecnico erariale davanti al collegio di cui all'articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1932, n. 355.

In caso di ricorso giurisdizionale, l'esecuzione del provvedimento impugnato può essere sospesa, ai sensi dell'articolo 36 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, nei soli casi

di errore nell'individuazione degli immobili, ovvero nell'indicazione delle persone dei proprietari.

(*È approvato*).

ART. 3.

Il comitato tecnico-amministrativo di cui al primo comma dell'articolo 2 è composto da cinque membri, nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentiti la I Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, la regione del Lazio e il comune di Roma.

I membri del comitato tecnico-amministrativo eleggono nel proprio seno un presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Università e dà esecuzione alle deliberazioni del comitato.

I membri del comitato dipendenti da pubbliche amministrazioni potranno essere collocati fuori ruolo anche in deroga alle vigenti disposizioni.

Ai componenti del comitato tecnico-amministrativo compete un'indennità, che sarà fissata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro.

(*È approvato*).

ART. 4.

Tutti gli atti posti in essere dal comitato di cui all'articolo 3 per la realizzazione della seconda Università di Roma sono esenti da ogni tributo.

(*È approvato*).

ART. 5.

È autorizzata una prima spesa di lire 10 miliardi nell'anno finanziario 1972 per gli adempimenti previsti dalla presente legge e per l'adozione, d'intesa con il comune di Roma, di misure necessarie per una sollecita e completa utilizzabilità dell'area, ivi compresa la possibilità di usare il piano di zona della legge 18 aprile 1962, n. 167, nonché per gli oneri relativi al funzionamento del comitato tecnico-amministrativo di cui al precedente articolo 3.

La parte di tale spesa non utilizzata in detto esercizio potrà essere impiegata negli esercizi successivi.

Al predetto onere di lire 10 miliardi si provvede a carico del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1971, concernente il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

La proposta di legge verrà immediatamente votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge: Senatori PIERACCINI ed altri; Senatori FALCUCCI FRANCA ed altri: « Istituzione di una seconda università statale in Roma » (*Testo unificato approvato dalle Commissioni riunite VII e VIII del Senato*) (711):

Presenti e votanti 26
Maggioranza 14
Voti favorevoli . . . 26
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Bellotti, Pegoraro, Bertè, Biasini, Verasco, Buzzi, Chiarante, Dall'Armellina, Giannantoni, Gui, Salvi, Lindner, Columbu, Pellegatta Maria Agostina, Picciotto, Raicich, Rausa, Truzzi, Rognoni, Rosati, Salvatori, Santuz, Spitella, Tedeschi, Tessari, Vitali.

È in missione:

Mitterdorfer.

La seduta termina alle 10,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO